

1697, 27 Dec. In *Maggior Consiglio*.

58

Omissis aliis.

E perchè sopra tutto grave, intollerabile, e scandaloso si rende che dalla privata autorità, arrogandosi una gran parte di ciò, che è alla sola giustizia distributiva del Principe riservato, si disponga delle cariche et officii, Cons.<sup>i</sup>, Collegi e Magistrati della Repubblica, e per via di particolari raggiri e privati maneggi, passando anco, con pernitiosissimo esempio, sino a decidere, per via di giudizio, delle ragioni e merito de' concorrenti, con ingiuria e disprezzo delle leggi, con mormorazione e dolore de' buoni, è chiamata la Sovrana autorità di questo *Maggior Cons.<sup>o</sup>* a freno e castigo di colpa così grave, e di conseguenze così rimarcabili, ad applicarvi il rimedio proportionato, però

Sia la materia a presenti demandata agl' *Inquisitori di Stato* in aggiunta di quanto fu loro espresso con il decreto 1632, 16 giugno, dal *Cens.<sup>o</sup>* di X, circa li baratti e permutate di ballotte, li quali con le forme solite del loro grave Tribunale debbano diligentemente invigilare et inquerire contro simile dannatissima delinquenza, e trovando colpevoli, passeranno contro d'essi, oltre la maggiore delle soprannominate pene, a tutti quegli altri più gravi et esemplari castighi, che con la loro maturità conosceranno convenirsi alla qualità sempre gravissima di tal colpa.

---

 1699, 8 Luglio. In C. X.

58 t.<sup>o</sup> Che la parte hora letta del *Maggior Consiglio* del 29 giugno passato, sia rimessa agl' *Inquisitori di Stato* per le risoluzioni che stimeranno di pubblico servizio.

---

 1699, 29 Giugno. In M. Consiglio.

59 Riflessi di molta prudenza e di somma importanza rilevano gli *Avogadori di Comun* attuali et usciti nell' accompagnar, in ordine al decreto del Senato de 23 aprile passato, la raccolta delle